

Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)

Modifica del 29 gennaio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 febbraio 2004¹ sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

Art. 57 cpv. 6

⁶ Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza veicoli d'accompagnamento:

- a. i carri armati granatieri della serie M 113;
- b. i veicoli cingolati da trasporto M 548.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

29 gennaio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 510.710

